



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 19862 del 6 febbraio 2013

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. – Articolo 71, comma 6, lettera *b*) – Quesito in merito alla qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande – Varie qualifiche professionali

Si fa riferimento alla mail con la quale codesta Unione di Comuni chiede di conoscere se un soggetto che ha prestato servizio in varie aziende del settore alimentare con diversi inquadramenti professionali possa ritenersi in possesso della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio al dettaglio relative al settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera *b*), del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i..

Fa presente nello specifico che il soggetto in questione ha svolto le seguenti mansioni con i relativi inquadramenti professionali:

1. addetto al confezionamento/imballaggio salumi in camera sterile bianca con inquadramento ai sensi del vigente CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro
2. operaio alimentare con inquadramento ai sensi del vigente CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro
3. commessa con inquadramento al 5° livello del CCNL per il settore degli artigiani alimentari
4. operaio con inquadramento al 6° livello del CCNL industria alimentare
5. addetto al confezionamento (settore alimentare) con inquadramento al 6° livello CCNL industria alimentare
6. operaio con inquadramento al sesto livello del CCNL lavoratori agricoli

Premesso che dalla somma dei rispettivi periodi lavorativi, come da estratto INPS, si raggiungono i due anni richiesti dalla vigente normativa di settore, chiede di conoscere se i rispettivi inquadramenti professionali possano essere valutati positivamente ai fini dell'acquisizione della qualificazione in discorso.

Ciò premesso, in via preliminare si precisa che il comma 6, lettera *b*), dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. riconosce il possesso del requisito a chi ha “... per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in



proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale”.

Con riferimento, in particolare, al fatto che il soggetto sia “*dipendente qualificato*”, si sottolinea che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto di lavoro di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.

I soggetti inquadrati in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche, e di conseguenza capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi, si possono ritenere dipendenti qualificati.

Con riguardo alle mansioni svolte e ai relativi inquadramenti professionali del soggetto in discorso si rappresenta quanto segue.

Per le mansioni svolte ai sensi del CCNL lavoratori somministrati (punti 1. e 2.) non è possibile emettere un parere in quanto il contratto in questione, che disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro intercorrenti tra tutte le Agenzie di Somministrazione e i lavoratori in somministrazione, prevede, ai fini della classificazione unica del personale, tre grandi aree di aggregazione in relazione ai diversi contenuti professionali posseduti anche per poter armonizzare tale classificazione con quella prevista dai vari CCNL adottati dalle imprese utilizzatrici. Infatti, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del CCNL in discorso, ai fini della attribuzione del livello di inquadramento contrattuale, per ogni singolo rapporto di lavoro si deve fare riferimento, in coerenza con la suesposta classificazione in gruppi, ai diversi livelli/categorie di inquadramento previste per le specifiche mansioni di cui al CCNL delle imprese utilizzatrici. Tale informazione non è stata resa nota alla scrivente Direzione che pertanto non è nelle condizioni di esprimersi al riguardo.

Con riferimento alla mansione di commessa con inquadramento al quinto livello del CCNL per il settore degli artigiani alimentari (punto 3.), la scrivente Direzione fa presente di essersi già espressa in merito al CCNL AREA Alimentazione-Panificazione, che si applica sia ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del settore alimentare che a quelli dipendenti da imprese del settore della panificazione; ai fini richiesti si riassume pertanto brevemente quanto già sostenuto per entrambe le categorie interessate.

Nell'ambito della classificazione del personale delle imprese di panificazione il personale è distinto in gruppo A, nel quale rientra il personale operaio addetto alla panificazione e ad altre attività comunque produttive e/o manifatturiere, e gruppo B, nel quale rientra il personale addetto a funzioni di vendita, distribuzione e amministrazione.

Si precisa, al riguardo, che con riferimento al personale inquadrato nel settore Panificazione, la scrivente Direzione ha già avuto modo di sostenere che la qualificazione professionale poteva essere riconosciuta ove il soggetto fosse inquadrato unicamente nel GRUPPO A (specificamente nei livelli A1super - A1-Operaio specializzato - A2-Operaio qualificato di I° categoria, - A3-Operaio qualificato di II° categoria).



Nell'ambito della classificazione del personale del settore alimentare i lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica di 6 livelli.

Non essendo prevista, come nel precedente caso, una specifica distinzione del personale a seconda della tipologia di attività lavorativa eseguita, si ritiene di ribadire che il possesso della qualificazione professionale possa essere riconosciuto solo nel caso in cui sia stata svolta un'attività effettivamente di produzione e manipolazione di alimenti e solo per quei lavoratori inquadrati almeno a partire dal quarto livello professionale.

Di conseguenza l'inquadramento al quinto livello non è considerato condizione sufficiente all'acquisizione del requisito professionale in discorso (cfr. nota del 25-6-2012, n. 144720).

Con riferimento alla mansione di operaio sesto livello nonché di addetto al confezionamento sesto livello del CCNL industria alimentare (punti 4. e 5.), la relativa declaratoria recita che: *“Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività inerenti al processo produttivo per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo di pratica e gli addetti al carico e scarico; lavoratori non addetti al processo produttivo che svolgono attività manuali semplici per le quali non occorrono conoscenze professionali o che eseguono lavori di semplice manovalanza, anche se svolti nei reparti di produzione o magazzini”*.

Ad avviso della scrivente non è possibile ritenere qualificato il soggetto inquadrato al sesto livello di tale CCNL in quanto non sufficientemente qualificato ai sensi del dettato normativo.

Con riferimento alla mansione di operaio con inquadramento al sesto livello del CCNL agricoltura (punto 6.) la scrivente Direzione, nel rilevare che tale CCNL è caratterizzato da numerose tipologie in base alle varie prestazioni agricole possibili all'interno del settore in questione, quali ad esempio “agricoltura ed attività affini”, “agricoltura: aziende in conto terzi”, “agricoltura: cooperative e consorzi agricoli”, “agricoltura: dirigenti”, “agricoltura: impiegati”, “agricoltura: operai e florovivaisti”, “consorzi agrari: operai e impiegati”, “consorzi di bonifica: operai e impiegati”, “consorzi di bonifica: quadri”, ritiene di non poter emettere un parere al riguardo senza essere in possesso di informazioni più dettagliate al riguardo.

Si ritiene, comunque, che il soggetto in questione non abbia svolto mansioni particolarmente qualificate in quanto i livelli di inquadramento sembrerebbero, nella maggior parte dei casi, di basso profilo professionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Gianfrancesco Vecchio